



# COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

(Provincia di Trento)

## DECRETO DEL COMMISSARIO N. 62

**OGGETTO: ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE, STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023. CONTESTUALE VARIAZIONE AL DUP 2021/2023.**

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **VENTINOVE** del mese di **GIUGNO**, il Commissario sig. Guido Redolfi

**EMANA**

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa **SILVIA FARINA**.

**OGGETTO: ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE, STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023. CONTESTUALE VARIAZIONE AL DUP 2021/2023.**

**IL COMMISSARIO**

Premesso che:

- la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1616 di data 16.10.2020, ha provveduto alla nomina dei Commissari nelle Comunità e con successiva deliberazione n. 606 di data 16.04.2021 ha prorogato sino al 16.07.2021 gli incarichi di commissario di Comunità ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.P. 6 agosto 2020 n° 6;
- per la Comunità della Valle di Sole è stato conferito l'incarico di Commissario al Sig. Redolfi Guido;
- i commissari nominati provvedono all'amministrazione dell'Ente esercitando tutte le funzioni del Presidente, del Comitato esecutivo e del Consiglio di Comunità previste dalla legge e dallo statuto dell'Ente;
- il presente provvedimento viene adottato dal Commissario nominato con le sopra citate deliberazioni della Giunta provinciale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3, della L.P. 06.08.2020 n. 6, nell'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio di Comunità;
- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Richiamato l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio.

Dato atto che con il decreto n. 9 del 11.02.2021 il Commissario di Comunità ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, il Bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, la nota integrativa ed il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Richiamato il decreto n. 13 del 23.02.2021 con la quale il Commissario ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2021-2023 comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli e dei macroaggregati in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

Considerato che, ai sensi dell'art. 193 comma 1 TUEL, gli enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

Richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Visto l'art. 175 comma 8, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*.

Dato atto che l'annualità 2021 è caratterizzata dall'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19, che sta comportando conseguenze a livello economico significative, con indubbi riflessi sugli equilibri degli enti locali.

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Dato atto che con nota prot. n. 3927 di data 08.06.2021 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Rilevato che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come risulta dalle attestazioni:

- del 08/06/2021 del Responsabile del Servizio di segreteria, organizzazione e affari generali, Prot. n. 3939;
- del 11/06/2021 del Responsabile del servizio finanziario e di controllo della gestione, Prot. n. 4038;
- del 16/06/2021 del Responsabile del Servizio istruzione, cultura e socio-assistenziale, Prot. n. 4120;
- del 16/06/2021 del Responsabile del Servizio tecnico, edilizia abitativa, tutela dell'ambiente e territorio, Prot. n. 4150;

Considerato che i Responsabili dei Servizi, pur richiedendo variazioni degli stanziamenti di bilancio, hanno inoltre segnalato, con le note sopra richiamate, l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa.

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.

Considerato che la verifica della congruità del FCDE è condizione essenziale per poter applicare durante l'esercizio l'avanzo di amministrazione e che, come indicato dalla stessa Corte dei Conti – Sezione Autonomie con la delibera 8/SEZAUT/2018/INPR, risulta fondamentale il coinvolgimento di tutti i responsabili della gestione delle entrate nel calcolo iniziale e nell'adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità, con il coordinamento del responsabile del servizio economico finanziario.

Dato atto, infatti, che i fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione; la previsione di dette poste deve essere congrua, da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata e, dall'altro, affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario.

Vista pertanto l'istruttoria compiuta dal Servizio Finanziario, in collaborazione con tutti i servizi dell'Ente, in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, in base alla quale è emersa la seguente situazione:

- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio, relativo alla gestione di competenza: non congruo. Il fondo viene ridotto da € 239.999,91 ad € 214.014,87 per l'esercizio 2021 a seguito della riduzione delle previsioni di bilancio relative alle entrate correnti che concorrono alla sua determinazione;
- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione: congruo, dando atto dell'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi che non rende necessario provvedere all'accantonamento di ulteriori poste al Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in € 1.417.029,26.

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese imprevedute fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge.

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge.

Dato atto che è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto di non dover adeguare gli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai cronoprogrammi delle opere pubbliche.

Dato atto che con la presente variazione di bilancio viene applicato l'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2020, per l'importo di € 339.049,38, così suddiviso nelle seguenti componenti:

Fondi accantonati	€ 48.400,00
Fondi vincolati	€ 266.649,38
Fondi destinati a investimenti	€ 0,00
Fondi liberi	€ 24.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 339.049,38</b>

Accertato che la Comunità della Valle di Sole può legittimamente applicare avanzo di amministrazione in quanto:

- è attestata, come istruttoria sopra indicata, la congruità dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione 2020;
- vengono rispettati i criteri gradualisti di applicazione dell'art. 187 TUEL;
- non si è in presenza di situazioni di utilizzo di cassa vincolata ex art. 195 TUEL e di anticipazione di tesoreria ex art. 222 TUEL.

Verificato inoltre che l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, pur riducendo la disponibilità di cassa, non ne comporta squilibri in quanto l'attuale disponibilità del fondo cassa, unitamente ai flussi di cassa previsti nel bilancio, compresa l'attuale variazione, risulta sostenibile nel tempo.

Dato atto che il risultato di amministrazione è stato applicato al bilancio di previsione 2021-2023 con precedente variazione approvata con decreto del Commissario n. 53 del 27.05.2021 per complessivi € 2.621.597,29, e che pertanto ad oggi il risultato di amministrazione applicabile risulta il seguente:

Fondi accantonati	€ 1.847.416,04
Fondi vincolati	€ 1.657.219,99
Fondi destinati a investimenti	€ 0,00
Fondi liberi	€ 1.384.453,25
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.889.089,28</b>

Vista pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai Responsabili dei Servizi, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita,

compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, come riportata negli allegati al presente decreto.

Con la variazione in oggetto vengono proposte modifiche:

- alle previsioni di entrata per complessivi € 206.589,88 di cui:

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Competenza	141.840,88	-38.751,00	103.500,00

- alle previsioni di spesa per complessivi € 206.589,88 di cui:

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Competenza	141.840,88	-38.751,00	103.500,00

**PARTE ENTRATA** - le modifiche agli stanziamenti dell'entrata derivano da:

- **Applicazione dell'avanzo di amministrazione per complessivi € 339.049,38, come sopra specificato,** di cui:
  - € 48.400,00 (avanzo accantonato) a finanziamento della spesa di liquidazione e riliquidazione del T.F.R. al personale cessato dal servizio;
  - € 266.649,38 (avanzo vincolato servizio ambiente) a finanziamento delle minori entrate previste per la tariffa di igiene ambientale e per il concorso dei Comuni alla spesa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a seguito della predisposizione dei Piani Finanziari per l'anno 2021;
  - € 24.000,00 (avanzo libero) a finanziamento della spesa per l'acquisto di mobili, arredi ed attrezzature per i servizi istituzionali.
- **Minori entrate correnti:**
  - € 433.697,70 per l'esercizio 2021 di cui € 157.000,00 sul trasferimento statale a finanziamento del progetto "Area interna Val di Sole" ed € 276.697,70 relativi alla tariffa di igiene ambientale;
  - € 185.125,00 per l'esercizio 2022 sul trasferimento statale a finanziamento del progetto "Area interna Val di Sole".
- **Maggiori/nuove entrate correnti:**
  - € 120.874,00 per l'esercizio 2022 ed € 103.500,00 per l'esercizio 2023 sul trasferimento provinciale a finanziamento del progetto "Area interna Val di Sole" per la parte di spesa corrente;
  - € 13.440,88 per trasferimento provinciale sul fondo provinciale casa per l'anno 2021, di cui alla L.P. 07.11.2005, n. 15 e ss.mm.: a finanziamento della spesa corrente per l'erogazione di contributi sui canoni di locazione;
  - € 10.048,32 per l'esercizio 2021 relativi alla tariffa di igiene ambientale;
  - € 8.000,000 per l'esercizio 2021 ed € 15.500,00 per l'esercizio 2022 per il concorso dei privati nella spesa per interventi residenziali nel settore socio assistenziale: a finanziamento della relativa spesa corrente;
- **Maggiori entrate in conto capitale di € 125.000,00 per l'esercizio 2021 ed € 10.000,00 per l'esercizio 2022 per contributo provinciale a finanziamento del progetto "Area interna Val di Sole":** a finanziamento della spesa di acquisto di attrezzature ed arredi per servizi residenziali e per centri di aggregazione giovanile.
- **Maggiori entrate dei servizi per conto di terzi per € 80.000,00:** a finanziamento della corrispondente maggiore spesa;

**PARTE SPESA** - le modifiche agli stanziamenti della spesa derivano da:

- **Minori spese correnti per € 25.985,04 per l'esercizio 2021 relative alla rideterminazione dello stanziamento del Fondo Crediti di dubbia esigibilità stanziato a bilancio;**
- **Minori spese correnti per € 179.000,00 per l'esercizio 2021, € 104.000,00 per l'esercizio 2022 ed € 5.000,00 per l'esercizio 2023 relative a spesa corrente del servizio socio-assistenziale;**
- **Maggiori spese correnti per € 117.825,92 per l'esercizio 2021, di cui € 48.400,00 relative al TFR a carico dell'Ente spettante al personale cessato dal servizio, per € 55.249,00 per l'esercizio 2022 ed € 108.500,00 per l'esercizio 2023 come di seguito specificate:**

	Es. 2021	Es. 2022	Es. 2023
• missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	48.885,04	0,00	0,00
• missione 4 Istruzione e diritto allo studio	4.000,00	0,00	0,00
• missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.000,00	0,00	0,00
• missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente	2.700,00	0,00	0,00
• missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	-119.759,12	-48.751,00	103.500,00
• missione 20 Fondi e accantonamenti	-25.985,04	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>-87.159,12</b>	<b>-48.751,00</b>	<b>103.500,00</b>

• **Maggiori spese in conto capitale per euro 149.000,00 per l'esercizio 2021 ed € 10.000,00 per l'esercizio 2022, come di seguito specificate:**

	Es. 2021	Es. 2022	Es. 2023
• missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	24.000,00	0,00	0,00
• missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	125.000,00	10.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>149.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

• **Maggiori spese dei servizi per conto di terzi per € 80.000,00.**

Considerato che alcune variazioni apportate al Titolo 2 di spesa "Spese in conto capitale" comportano la modifica del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 con particolare riferimento alla Programmazione triennale dei lavori pubblici.

Dato atto quindi che si rende necessario apportare le modifiche al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023, così come specificato nell'Allegato A al presente decreto.

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell'art. 175 comma 8 e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 come dettagliatamente riportate nell'allegato B al presente decreto.

Viste le allegate relazioni dei Responsabili dei servizi sullo Stato di Attuazione dei Programmi.

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera B contenente l'elenco delle variazioni di competenza da apportare al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 del quale si riportano le risultanze finali:

	Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
<b>ENTRATA</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	575.538,58		146.374,00		103.500,00	
Variazioni in diminuzione		433.697,70		185.125,00		0,00
<b>SPESA</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento		346.825,92		65.249,00		108.500,00
Variazioni in diminuzione	204.985,04		104.000,00		5.000,00	
<b>TOTALE</b>	<b>780.523,62</b>	<b>780.523,62</b>	<b>250.374,00</b>	<b>250.374,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>108.500,00</b>

Dato atto che, a seguito della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 28 maggio 2018, prot. 118190, con deliberazione n. 1324 del 27 luglio 2018 la Giunta provinciale ha modificato le propria precedente deliberazione n. 1468 del 30 agosto 2016 escludendo le Comunità di Valle della Provincia autonoma di Trento dagli enti tenuti al rispetto del vincolo del pareggio di bilancio fissati della L. 243/2012;

Acquisiti i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 185 c. 1 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dall'art. 210, comma 1 lettera b) del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e dall'articolo 239 del D.lgs. 267/2000, comma 1 lettera b).

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento vista l'urgenza di procedere con gli interventi previsti.

vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige e ss.mm. – Titolo IV, Capo III – Disposizioni in materia contabile ed in particolare l'art. 201 relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consigliere n. 17 del 30 luglio 2018.

Visto lo Statuto della Comunità.

Per i motivi sopra evidenziati,

### DECRETA

- 1) Di modificare il programma triennale opere pubbliche contenuto nel DUP 2021 – 2023 come da allegato A, parte integrante del presente provvedimento in relazione alle modifiche di stanziamento contenute nelle variazioni di bilancio.
- 2) Di modificare, sulla base del contenuto del presente provvedimento, la parte finanziaria del DUP 2021 – 2023.
- 3) Di approvare la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nell'allegato B (variazione di bilancio) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e sintetizzata nel quadro seguente:

ESERCIZIO 2021	Importi da finanziare			Modalità di finanziamento			
	MAGGIORI SPESE	MINORI ENTRATE	Totale	MAGGIORI ENTRATE	MINORI SPESE	AVANZO DI AMM.NE	Totale
PARTE CORRENTE	117.825,92	433.697,70	551.523,62	31.489,20	204.985,04	315.049,38	551.523,62
PARTE IN CONTO CAPITALE	149.000,00	0,00	149.000,00	125.000,00	0,00	24.000,00	149.000,00
SERVIZI PER CONTO TERZI	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>346.825,92</b>	<b>433.697,70</b>	<b>780.523,62</b>	<b>236.489,20</b>	<b>204.985,04</b>	<b>339.049,38</b>	<b>780.523,62</b>

ESERCIZIO 2022	Importi da finanziare			Modalità di finanziamento			
	MAGGIORI SPESE	MINORI ENTRATE	Totale	MAGGIORI ENTRATE	MINORI SPESE	AVANZO DI AMM.NE	Totale
PARTE CORRENTE	55.249,00	185.125,00	240.374,00	136.374,00	104.000,00	0,00	240.374,00
PARTE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>65.249,00</b>	<b>185.125,00</b>	<b>250.374,00</b>	<b>146.374,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.374,00</b>

ESERCIZIO 2023	Importi da finanziare			Modalità di finanziamento			
	MAGGIORI SPESE	MINORI ENTRATE	Totale	MAGGIORI ENTRATE	MINORI SPESE	AVANZO DI AMM.NE	Totale
PARTE CORRENTE	108.500,00	0,00	108.500,00	103.500,00	5.000,00	0,00	108.500,00
PARTE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>108.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.500,00</b>

- 4) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di riequilibrio.
- 5) Di dare atto che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene mantenuto il rispetto di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato negli allegati C prospetto equilibri di bilancio 2021-2023 e D prospetto equilibrio generale e verifica gestione di cassa.
- 6) Di dare atto che, a seguito della variazione di bilancio approvata con il presente atto, il risultato di amministrazione ancora non applicato risulta essere pari ad € 4.550.039,90, distinto nelle sue componenti come segue:

Fondi accantonati	1.799.016,04
Fondi vincolati	1.390.570,61
Fondi destinati a investimenti	€ 0,00
Fondi liberi	1.360.453,25
<b>TOTALE</b>	<b>4.550.039,90</b>

- 7) Di prendere atto del Verbale n. 1/2021 di data 14.06.2021 di controllo sugli equilibri di bilancio del Responsabile del Servizio finanziario (allegato E).
- 8) Di prendere atto dello Stato di Attuazione dei Programmi del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP), come risultante dalle relazioni allegate alla presente deliberazione (allegato F).

- 9) Di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come da attestazioni dei Responsabili dei Servizi agli atti.
- 10) Di dare atto che il presente decreto sarà allegato al rendiconto dell'esercizio 2021.
- 11) Di dare atto che con successivo proprio provvedimento verranno effettuate le necessarie variazioni agli stanziamenti di cassa e le conseguenti modifiche al piano esecutivo di gestione 2021-2023.
- 12) Di dichiarare il presente decreto, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, immediatamente esecutivo, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2.
- 13) di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso il presente decreto è ammesso:
- ricorso in opposizione al Commissario entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104.

Data lettura del presente decreto, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO

Guido Redolfi

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Silvia Farina

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*